

ALLEGATO D

Disciplina speciale del Mercatino estivo serale di valorizzazione territoriale

(via Nazionale, parte iniziale di via Capo D'orso, piazza Fresi)

Art. 1 – Finalità

1. Il Mercatino estivo serale di valorizzazione territoriale è finalizzato:

- a) alla qualificazione dell'offerta turistica serale mediante la presenza di produzioni artigianali e tipiche coerenti con l'identità del territorio;
- b) alla promozione delle eccellenze locali e delle produzioni connesse al patrimonio culturale e materiale del Comune;
- c) alla tutela del decoro urbano, dell'ordine degli spazi pubblici e della qualità estetica complessiva della manifestazione;
- d) al sostegno del passeggio serale, della fruizione ordinata del centro urbano e della vivibilità degli spazi interessati;
- e) al contrasto delle forme di vendita non coerenti con la natura, la qualità e le finalità della manifestazione.

2. La disciplina del presente Allegato si ispira alla valorizzazione del territorio, alla qualità dell'offerta, alla tutela delle attività economiche legittimamente insediate, alla sicurezza e alla migliore fruibilità degli spazi pubblici. Esso è finalizzato a incentivare il passeggio serale, sostenere l'economia locale e valorizzare le produzioni artigianali e agricole connesse al territorio sardo, in un contesto ordinato e qualificato. L'amministrazione può utilizzare immagini e riprese della manifestazione per finalità istituzionali e promozionali.

Art. 2 – Natura della manifestazione

1. Il Mercatino estivo serale di valorizzazione territoriale è qualificato come manifestazione temporanea a carattere stagionale.

2. La partecipazione alla manifestazione non costituisce titolo stabile di commercio su area pubblica, né attribuisce alcun diritto soggettivo al mantenimento del posteggio nelle annualità successive.

3. L'assegnazione del posteggio ha natura temporanea stagionale, è personale, non cedibile e non trasferibile, è subordinata al mantenimento dei requisiti ed è efficace nei limiti e per la durata previsti dall'avviso pubblico e dagli atti di attivazione della manifestazione.

4. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, sicurezza, viabilità, decoro, programmazione degli eventi e tutela dell'assetto urbano, può modificare annualmente il numero dei posteggi, la loro localizzazione, il periodo di svolgimento, gli orari e il calendario della manifestazione.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Allegato si applica agli operatori ammessi a partecipare al Mercatino estivo serale di valorizzazione territoriale nelle aree individuate al successivo comma 2.

2. L'istituzione, l'organizzazione, l'assegnazione dei posteggi e lo svolgimento del mercatino è disciplinato in maniera puntuale, vincolante e non derogabile lungo l'asse viario di via Nazionale, parte iniziale via Capo d'Orso e piazza Fresi, nel tratto individuato dalla planimetria allegata.

L'iniziativa è qualificata come intervento programmato di animazione urbana temporanea, coerente con gli strumenti di pianificazione comunale e con le competenze attribuite all'Ente in materia di commercio su area pubblica, gestione del suolo pubblico e valorizzazione turistica. L'Amministrazione, nella definizione degli standard organizzativi, ha tenuto conto delle buone prassi adottate in contesti turistici nazionali e regionali similari, nei quali la regolamentazione rigorosa degli allestimenti e della qualità merceologica costituisce elemento essenziale di tutela dell'immagine urbana.

3. In attuazione delle previsioni dei commi precedenti, il Responsabile del Settore competente approva, con propria determinazione, l'avviso pubblico, la modulistica, gli atti di gestione della procedura e la graduatoria definitiva.

Art. 4 – Soggetti ammessi

1. Possono partecipare alla procedura selettiva:

- a) artigiani;
- b) produttori diretti locali;
- c) operatori che propongano beni rientranti nei generi ammessi dal presente Allegato;
- d) produttori di alimenti tipici confezionati e non deperibili, nei limiti consentiti.

2. I partecipanti devono possedere i requisiti morali richiesti dalla normativa vigente e, ove necessario in relazione ai beni trattati, i requisiti professionali e tutti i titoli abilitativi richiesti dalla legge tra i quali, in particolar modo, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e la regolarità contributiva (DURC), per tutta la durata dell'assegnazione.

3. La domanda di partecipazione deve contenere la descrizione dettagliata della merceologia proposta, con indicazione dei materiali utilizzati e, quando richiesto dall'avviso, con allegazione di documentazione fotografica o descrittiva.

Art. 5 – Procedura di selezione e graduatoria

1. L'ammissione alla manifestazione avviene mediante procedura comparativa pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.

2. La procedura dà luogo alla formazione di una graduatoria definitiva valida per cinque (5) anni.

3. La graduatoria:

- a) ha valore esclusivamente ai fini dell'ammissione alle annualità della manifestazione;
- b) non attribuisce alcun diritto automatico all'assegnazione del posteggio in ciascuna annualità;
- c) consente al Comune di procedere, di anno in anno, all'assegnazione dei posteggi disponibili, anche mediante scorrimento.

4. Il Comune può escludere o non convocare operatori inseriti in graduatoria in caso di:

- a) perdita dei requisiti;
- b) violazioni gravi del presente Allegato;
- c) sopravvenute esigenze organizzative o di pubblico interesse;
- d) riduzione del numero dei posteggi disponibili.

5. Alla scadenza del quinquennio la graduatoria decade automaticamente.

Art. 5-bis – Criteri di valutazione delle domande

1. La selezione degli operatori ammessi avviene sulla base dei criteri indicati nell'avviso pubblico annuale.

2. Tra i criteri di valutazione può essere attribuito un punteggio premiale, per la valorizzazione del territorio comunale, agli operatori che dimostrino un effettivo legame con il Comune di Palau.

3. Il legame con il territorio comunale può essere desunto, singolarmente o congiuntamente, dai seguenti elementi:

- a) residenza anagrafica nel Comune di Palau;
- b) sede legale o sede operativa dell'attività nel Comune di Palau;
- c) produzione, lavorazione o trasformazione prevalente dei beni nel territorio comunale;
- d) utilizzo documentato di materie prime, tecniche o filiere strettamente riconducibili al territorio comunale.

4. Il criterio di cui al presente articolo:

- a) non costituisce requisito di partecipazione;
- b) non determina alcun diritto automatico all'assegnazione del posteggio;
- c) è finalizzato esclusivamente alla valorizzazione dell'identità locale, dell'economia territoriale e della coerenza culturale della manifestazione.

5. L'avviso annuale stabilisce in modo puntuale i sotto punteggi attribuibili ai singoli elementi.

Art. 6 – Commissione tecnica-amministrativa comunale e RUP

1. L'istruttoria delle domande, la verifica dei requisiti e la formulazione della proposta di graduatoria sono affidate a una Commissione tecnica-amministrativa comunale.

2. La Commissione tecnica-amministrativa comunale è nominata con determinazione del Responsabile del Settore competente ed è composta da personale interno dell'Ente dotato di competenze amministrative e tecniche.

3. Il procedimento è coordinato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Comune.

4. La Commissione:

- a) verifica l'ammissibilità delle domande;
- b) esamina la coerenza delle merceologie proposte con il presente Allegato e con l'avviso annuale;
- c) formula la proposta di graduatoria;
- d) redige i verbali delle operazioni svolte.

5. La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile del Settore competente.

Art. 7 – Commissione tecnica esterna

1. È istituita una Commissione Tecnica esterna composta dal Presidente della Consulta Turistica - Commercio, dal Presidente della Consulta manifestazioni ed eventi e da un membro dello staff del sindaco. La Commissione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e motivazione di cui alla Legge 241/1990 e provvede all'esame e verifica dell'autenticità delle produzioni e agli eventuali controlli successivi in loco, durante lo svolgimento del mercatino serale. Gli appartenenti alla commissione non hanno diritto a remunerazioni economiche.

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi

1. Il numero complessivo dei posteggi è determinato in **n. 43 stalli totali temporanei**, individuati nella planimetria allegata. Tale numero è definito in relazione alla conformazione dell'asse viario, alla necessità di garantire corridoi fluidi di sicurezza, alla compatibilità con il traffico pedonale e veicolare e alla tutela dell'equilibrio urbanistico-commerciale del centro paese. I posteggi sono assegnati nell'ambito della graduatoria vigente.

2. L'assegnazione è personale e temporanea, salvo scorrimenti o diverse determinazioni dell'Ente.

3. È vietato occupare posteggi diversi da quelli assegnati.

4. È vietato ampliare l'occupazione oltre i limiti consentiti.

Art. 8-bis - Divieto di cumulo delle concessioni e unicità del posteggio

1. Al fine di garantire la massima partecipazione, la diversificazione dell'offerta e la tutela della libera concorrenza, a ciascun operatore può essere rilasciata una sola concessione per un singolo posteggio.

2. È fatto divieto assoluto di cumulo di più concessioni in capo al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. Tale divieto si estende a qualsiasi forma di interposizione, diretta o indiretta, anche tramite familiari e/o parenti.

3. L'operatore non potrà risultare assegnatario di ulteriori posteggi né in analoghi mercati dei Comuni limitrofi, né attraverso intestazioni societarie, né mediante il possesso di quote di partecipazione in altre imprese concorrenti, né attraverso qualsiasi altra forma contrattuale o che riconduca, di fatto, la disponibilità di più stalli a un unico centro di interessi economico-gestionale.

4. La violazione del presente divieto, accertata in qualsiasi momento, comporta la revoca immediata di tutte le concessioni assegnate e l'esclusione dalla graduatoria per le annualità successive.

Art. 9 – Compattamento dei posteggi e disposizione dinamica

1. Al fine di garantire continuità espositiva, decoro urbano, fluidità dei flussi pedonali e migliore percezione della manifestazione, il Comune può disporre il compattamento dei posteggi attivi in relazione al numero effettivo degli operatori ammessi e presenti.

2. Qualora il numero degli operatori effettivamente autorizzati o presenti sia inferiore alla capienza massima programmata, l'Amministrazione può procedere all'assegnazione o allo spostamento temporaneo dei posteggi secondo un criterio di saturazione progressiva delle aree centrali e di maggiore visibilità.

3. Gli operatori sono tenuti a rispettare la collocazione loro assegnata o rideterminata per esigenze organizzative, senza che ciò comporti diritto acquisito al mantenimento della posizione nelle annualità successive.

Art. 10 – Standard di allestimento estetico e funzionale

È obbligatorio l'utilizzo di gazebo a pantografo colore Ecrù/Beige (RAL 1013), dimensioni 8x4 metri, altezza massima 2,50 metri.

Gli stand devono mantenere uniformità estetica e non possono oscurare insegne o vetrine.

È obbligatorio mantenere un metro di distanza tra le strutture.

Le zavorre devono essere rivestite.

È vietata l'installazione di strutture aggiuntive non autorizzate, teli plastici visibili, insegne luminose o fari abbaglianti.

Il numero di posteggio e copia dell'autorizzazione devono essere esposti e ben visibili per il riconoscimento da parte degli organi di vigilanza.

La disposizione planimetrica dei 43 stalli deve garantire corridoi centrali e laterali idonei al transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. È vietata qualsiasi occupazione eccedente lo spazio assegnato, anche temporanea.

Art. 11 – Tutela delle attività in sede fissa e compatibilità urbana

1. I posteggi e gli allestimenti non devono ostacolare gli accessi, le vetrine, i percorsi pedonali, le uscite di sicurezza e la normale fruizione delle attività in sede fissa prospicienti.

2. L'Amministrazione, in sede di localizzazione e assegnazione dei posteggi, tiene conto dell'esigenza di assicurare un equilibrato inserimento della manifestazione nel tessuto commerciale esistente.

3. Laddove necessario, l'avviso annuale o il disciplinare tecnico possono prevedere criteri di compatibilità merceologica e di disposizione planimetrica finalizzati a evitare ingombri, sovrapposizioni disfunzionali o pregiudizi alla visibilità delle attività frontiste. È vietata la vendita di prodotti in diretta concorrenza merceologica con l'attività commerciale prospiciente.

Art. 12 – Periodo ed orari di svolgimento

Il mercatino si svolge nel periodo **dal 1° giugno al 15 ottobre**.

L'orario di apertura al pubblico è dalle **20:30 alle 00:30**.

Le operazioni di montaggio sono consentite esclusivamente dalle 20:00 alle 20:45. Entro tale termine lo stand deve risultare completamente allestito. Il posteggio non occupato entro le 21:30 si intende come non occupato per la serata.

Il rispetto degli orari costituisce elemento essenziale della concessione. Tre assenze ingiustificate nell'arco della stagione costituiscono causa di avvio del procedimento di decadenza dell'assegnazione, previa formale contestazione all'interessato da parte del settore competente.

Il Comune può modificare gli orari per esigenze di sicurezza, ordine pubblico, eventi concomitanti o motivi di pubblico interesse.

Art. 12- bis – Movimentazione mezzi e disciplina logistica

Le operazioni di carico e scarico devono avvenire esclusivamente nella fascia **20:00–20:45** per il montaggio e **00:30–01:15** per lo smontaggio. Non sono ammesse deroghe di nessun genere.

È vietata la permanenza dei veicoli lungo via Nazionale, via Capo d'orso e piazza Fresi oltre tali orari. I mezzi, al termine delle operazioni di carico/scarico, devono essere immediatamente rimossi dagli stalli o aree limitrofe e collocati nei pressi delle aree circostanti il palazzetto dello sport, esclusivamente per la durata prevista del mercato.

È vietata qualsiasi forma di sosta in doppia fila, occupazione di marciapiedi, aree pedonali o spazi non assegnati.

La disciplina logistica è motivata da esigenze di sicurezza pubblica, fluidità del traffico e garanzia delle vie di fuga.

La violazione comporta sanzione pecuniaria e, in caso di reiterazione, sospensione o revoca.

È fatto divieto assoluto di mantenere furgoni, autocarri o altri veicoli in prossimità degli stalli durante l'orario di apertura al pubblico. I mezzi devono essere rimossi immediatamente dopo le operazioni di carico e scarico.

È fatto inoltre divieto di occupare con i furgoni (durante le ore non lavorative) i parcheggi con strisce bianche nelle vie e/o aree urbane.

L'inosservanza delle disposizioni relative alla viabilità, alla sicurezza e alla permanenza dei mezzi costituisce violazione grave ai fini dell'applicazione degli articoli 20 e seguenti.

Art.13 – Ripartizione merceologica

I **43** stalli totali temporanei sono ripartiti nelle seguenti percentuali:

- **70% artigianato artistico sardo** (tessuti sardi, come sciarpe e accessori, gioielli sardi come orecchini e collane, coltelli sardi come tradizionali e serramanico ecc.), **italiano ed etnico e/o prodotti cosmetici sardi** (oli essenziali come l'olio di mirto o di lentischio, creme e saponi sardi realizzati con ingredienti naturali, profumi, ecc.)

- **30% prodotti agroalimentari tipici sardi** (prodotti alimentari, vini sardi di alta gamma, formaggi sardi come il pecorino romano o il fiore sardo, mieli sardi di corbezzolo o biologico, salumi sardi, dolci sardi, ecc.).

L'assegnazione avviene mediante procedura pubblica con formazione di graduatoria basata su criteri di qualità, coerenza merceologica, regolarità amministrativa e contributiva. In caso di parità di punteggio si procede a sorteggio pubblico.

Gli stalli non occupati possono essere assegnati giornalmente mediante procedura di "spunta" con obbligo di firma, senza che ciò generi diritti acquisiti o priorità per le annualità successive.

Art. 14 – Divieti merceologici

1. È vietata la vendita, esposizione o detenzione per la vendita di:
 - a) corallo di prima qualità o di elevato valore economico;
 - b) pietre preziose o semipreziose;
 - c) metalli preziosi, ivi compresi oro e argento;
 - d) prodotti non ricompresi tra i generi ammessi;
 - e) beni industriali seriali non coerenti con la natura artigianale, creativa o tipica della manifestazione, salvo espressa diversa previsione dell'avviso annuale.
2. È ammessa esclusivamente la vendita di articoli derivanti dalla lavorazione della pasta di corallo, limitatamente a bigiotteria prodotta in Sardegna e coerente con le finalità di valorizzazione dell'economia locale.
3. È vietata la vendita di prodotti alimentari deperibili, salvo che l'avviso annuale e la normativa applicabile prevedano espressamente specifiche eccezioni.
4. È vietata la vendita di prodotti industriali seriali, di mera commercializzazione, di importazione non qualificata o comunque non coerenti con la natura artigianale, creativa, tradizionale o tipica della manifestazione.
5. Non sono ammessi beni acquistati presso grossisti o intermediari e riproposti senza lavorazione, personalizzazione, trasformazione o apporto creativo significativo da parte dell'operatore.
6. Sono esclusi i prodotti che, per caratteristiche costruttive, materiali, finiture, standardizzazione o modalità di confezionamento, risultino incompatibili con le finalità di valorizzazione del territorio, del lavoro artigianale e delle produzioni identitarie perseguite dalla manifestazione.
7. La Commissione tecnica esterna può richiedere dimostrazione della lavorazione, effettuare verifiche anche durante lo svolgimento della manifestazione e richiedere, tramite il competente settore vigilanza, la documentazione comprovante l'origine e la natura artigianale dei prodotti.

Art. 14-bis – Criteri di compattamento e occupazione dinamica

1. Al fine di garantire il decoro urbano, l'unitarietà dell'immagine turistica e la sicurezza dei flussi pedonali, l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo un **principio di saturazione sequenziale**.
2. La numerazione dei 43 stalli prevista in planimetria segue un ordine di priorità che parte dal fulcro di via Nazionale (Posteggio n.1) per procedere in piazza Fresi e senza interruzioni verso la parte iniziale di via Capo d'Orso.
3. Qualora il numero di domande pervenute o di concessioni rilasciate sia inferiore alla capienza massima di 43 stalli, l'Amministrazione procederà all'assegnazione dei soli posteggi numericamente consecutivi partendo dal n.1, lasciando eventualmente libera l'area terminale di via Capo d'Orso.
4. In caso di assenze giornaliere, la Commissione tecnica esterna o il settore vigilanza può disporre lo spostamento temporaneo dei soggetti presenti (inclusi gli "spuntisti") verso i posteggi centrali rimasti vuoti, per evitare soluzioni di continuità nel percorso espositivo.

5. Il mancato spostamento dell'operatore nel posteggio assegnato per finalità di compattamento costituisce inosservanza alle disposizioni organizzative ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e seguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare la disposizione planimetrica degli stalli prima dell'inizio della stagione, qualora il numero di operatori utilmente collocati in graduatoria sia inferiore al 70% della capienza massima. In tale evenienza, gli operatori saranno raggruppati esclusivamente lungo il tratto iniziale di via Nazionale per garantire l'impatto estetico e commerciale della manifestazione.

In attuazione della L.R. 5/2006 e della D.G.R. 15/15, i posteggi n. 3-4-5-13-14-15-31-32-33-34-42-43 sono riservati in via esclusiva al settore agroalimentare. Per tutti gli altri posteggi, l'assegnazione segue l'ordine numerico progressivo indicato in planimetria. Al fine di evitare interruzioni del percorso espositivo (vuoti), l'Amministrazione si riserva la facoltà di accorpare gli stalli verso il baricentro di via Nazionale qualora il numero di autorizzazioni rilasciate non copra l'intero perimetro previsto.

Art. 15 – Obblighi documentali e comportamentali

1. Ogni operatore deve esporre in modo visibile e permanente il cartello identificativo del posteggio e, ove richiesto, la documentazione necessaria ai fini dei controlli.
2. Gli operatori sono tenuti a esibire la documentazione richiesta dagli organi di vigilanza e dal personale comunale incaricato.
3. È fatto divieto di porre in vendita beni diversi da quelli dichiarati e assentiti.
4. Gli operatori devono attenersi alle prescrizioni comunali in materia di sicurezza, decoro, conferimento dei rifiuti e uso degli spazi pubblici.
5. Gli operatori alimentari devono rispettare integralmente la normativa HACCP, garantire tracciabilità e corretta conservazione.

Art. 16 – Impianti elettrici e sicurezza tecnica

Gli impianti dei singoli espositori devono essere realizzati a regola d'arte, con cavi H07RN-F, prese IP67 e protezioni passacavo certificate e collegati agli appositi stalli energetici presenti.

È vietato l'uso di generatori rumorosi. È vietato l'uso di generatori a combustione. È vietato il posizionamento precario di cavi senza protezione o sospesi e/o accessori non a norma.

In caso di non conformità, è disposto lo spegnimento immediato.

Ogni operatore è responsabile civilmente e penalmente per il proprio impianto. È vietato qualsiasi allaccio abusivo alla rete pubblica. I cavi devono essere adeguatamente protetti mediante dispositivi passacavo certificati.

L'Amministrazione può richiedere dichiarazione di conformità degli impianti utilizzati. Gli operatori, se del caso, devono provvedere autonomamente all'alimentazione elettrica e sono ritenuti direttamente responsabili della cura e attenzione nei punti di allaccio. In alternativa e se presenti dovranno allacciarsi ai nuovi dispositivi energetici lungo i tracciati (attacchi elettrici) di proprietà comunale, predisposti in strada.

Art. 17 – Pulizia, rifiuti e ripristino dei luoghi

Ogni operatore deve mantenere il posteggio e l'area circostante perfettamente pulita ed evitare l'abbandono o dispersione accidentale di residui, imballaggi o materiale cartaceo, garantendo la costante rimozione di ogni detrito durante l'attività.

Se l'area non è attrezzata, gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei alla refrigerazione, lavatura degli attrezzi e scarico delle acque.

È vietato l'uso dei cestini pubblici o l'abbandono di imballaggi.

La mancata e integrale pulizia costituisce violazione grave. L'Amministrazione può prevedere il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Al termine di ogni serata, l'area deve essere restituita perfettamente pulita. In caso di sversamento di liquidi o grassi, l'operatore deve intervenire immediatamente con sgrassanti idonei. La violazione comporta l'incameramento della cauzione.

La salvaguardia dell'igiene dell'ambiente è indispensabile. A tale scopo, è vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo pubblico e/o fuori dai contenitori assegnati che devono essere posti all'interno dello spazio assegnato. L'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresa l'attività di raccolta e trasporto e a carico diretto degli operatori.

È fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri perimetrali dallo spazio assegnato evitando che plastiche, carte o altro possa volare via.

È vietata la diffusione sonora, il fumo e il consumo di alcolici.

Gli operatori devono indossare abbigliamento appropriato, pulito e rispettoso degli altri.

È vietato importunare il pubblico con grida o rumori per attirare la clientela.

È vietato l'utilizzo di fiamme libere o bombole di gas, ammesso solo l'uso di fuochi a induzione con cappa.

L'eventuale uso di vernici spray deve avvenire a debita distanza dai locali commerciali e dalle abitazioni.

Art. 17-bis – Tutela dell'immagine e pubblicità

È vietata qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata esterna al gazebo.

L'utilizzo del logo comunale è ammesso solo su concessione diretta da parte dell'amministrazione dietro richiesta di patrocinio.

È vietato applicare e/o attaccare adesivi pubblicitari della manifestazione e/o associazione lungo le aree espositive o su beni pubblici o apporre cartellonistiche non concordate.

Art. 18 – Verifiche e controlli

1. Il Comune, la Polizia Locale e gli altri soggetti competenti possono effettuare in qualsiasi momento verifiche sul rispetto del presente Allegato, dell'avviso annuale e della normativa applicabile.

2. I controlli possono riguardare:

- a) la merceologia effettivamente posta in vendita;
- b) la conformità degli allestimenti;
- c) il possesso e l'esibizione dei titoli o documenti richiesti;
- d) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di decoro.

3. Gli operatori sono tenuti a collaborare alle attività di controllo e a fornire la documentazione richiesta.

Art. 19 – Clausola di specialità

1. Qualora una condotta integri una fattispecie disciplinata da una norma speciale statale o regionale, si applica la disposizione speciale.

2. Restano ferme, in particolare, le sanzioni e le misure previste dalla normativa sul commercio su aree pubbliche, nonché dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza, viabilità e ordine pubblico.

Art. 20 – Sistema sanzionatorio comunale residuale

1. Salvo che il fatto sia già sanzionato da norme speciali, alle violazioni del presente allegato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di contestazione, notificazione, pagamento in misura ridotta, scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione e opposizione.
3. Ai fini della graduazione della sanzione si tiene conto della gravità della violazione, dell'opera svolta per rimuoverne le conseguenze, della personalità dell'agente e delle sue condizioni economiche.

Art. 21 – Classificazione delle violazioni residuali

1. Le violazioni residuali del presente Allegato sono così classificate:

A) Violazioni lievi – da euro 100,00 a euro 150,00

- mancata esposizione del cartello identificativo;
- irregolarità formali non essenziali nella disponibilità della documentazione;
- lievi difformità dell'allestimento.

B) Violazioni medie – da euro 200,00 a euro 400,00

- mancato rispetto delle modalità di allestimento;
- mancata pulizia del posteggio e dell'area immediatamente circostante;
- mancato sgombero entro i tempi stabiliti;
- transito o permanenza di veicoli in orari non consentiti;
- occupazione irregolare dello spazio assegnato, ove non integri fattispecie speciale.

C) Violazioni gravi – da euro 300,00 a euro 500,00

- utilizzo del posteggio in difformità dalle prescrizioni organizzative impartite dal Comune;
- reiterata inosservanza delle disposizioni regolamentari;
- installazione di strutture non autorizzate idonee a compromettere sicurezza o decoro, ove non ricorra fattispecie più grave prevista da legge.

Art. 22 – Divieto di cessione, vendita o subentro del posteggio in caso di violazioni merceologiche gravi

1. Costituisce violazione merceologica grave la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita di prodotti:
 - a) non ammessi dal presente Allegato;
 - b) espressamente vietati;
 - c) non coerenti con la tipologia dichiarata in domanda o con la merceologia assentita.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 integra esercizio dell'attività in difformità dal titolo o altra fattispecie prevista dalla normativa speciale, si applicano le relative disposizioni di settore, restando ferma la potestà del Comune di adottare i provvedimenti organizzativi e concessori di propria competenza.
3. A seguito dell'accertamento definitivo della violazione merceologica grave:
 - a) è disposto il divieto assoluto di vendita, cessione, trasferimento o subentro del posteggio per un periodo di cinque (5) anni;
 - b) ogni procedimento di subingresso in corso è immediatamente sospeso e non può essere definito favorevolmente sino alla scadenza del periodo interdittivo.

4. Il divieto decorre dalla definizione del procedimento sanzionatorio.
5. Durante il periodo interdittivo:
 - a) il posteggio non è cedibile in alcuna forma, neppure a titolo gratuito o tra familiari;
 - b) non può essere autorizzato alcun subentro;
 - c) l'operatore non può partecipare a nuove procedure di assegnazione relative al Mercatino estivo serale di valorizzazione territoriale.
6. Le cessioni o i subentri effettuati in violazione del presente articolo sono nulli, improduttivi di effetti e comportano l'avvio del procedimento di revoca del posteggio.
7. Il Comune istituisce un Registro interno delle Infrazioni Merceologiche Gravi ai soli fini della verifica dei requisiti di affidabilità dell'operatore nell'ambito della manifestazione.

Art. 23 – Revoca e decadenza del posteggio

1. In caso di violazioni gravi o reiterate, perdita dei requisiti, inosservanza degli obblighi essenziali o sopravvenute ragioni di pubblico interesse, il Comune può avviare il procedimento di revoca o decadenza del posteggio assegnato.
2. È garantito il diritto al contraddittorio nei modi previsti dalla normativa vigente.
3. La revoca o decadenza del posteggio non attribuisce diritto ad indennizzo.

Art. 24 – Sospensione, modifica e revoca della concessione

L'Amministrazione può sospendere la manifestazione per allerta meteo, ordine pubblico, esigenze di sicurezza o necessità amministrative, senza diritto a indennizzo.

La concessione può essere revocata, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato all'interessato, con l'indicazione di altro posteggio ove trasferire la propria attività. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio la cui superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove possibile, in conformità alle scelte dell'operatore.

La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza di quella revocata. La revoca della concessione prevista da questo articolo non comporta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Il presente Allegato entra in vigore unitamente alla deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Allegato possono essere integrate annualmente, per quanto di dettaglio, mediante avviso pubblico, disciplinare tecnico o altro atto organizzativo del Comune, purché coerenti con il presente testo.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia, nonché, in via residuale e in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del Regolamento comunale in materia di commercio e attività produttive.

allegato
Planimetria degli stalli